SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 30 GIUGNO 1971[1]

Canzio Almini
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 19-70

Massime

Dipendenti — Dispensa dall'impiego — Potere discrezionale dell'amministrazione — Ampiezza — Tutela degli interessi del dipendente interessato
(Statuto del personale delle CC.EE., art. 50)

Come contropartita della latitudine concessa alle istituzioni dall'art. 29, n. 2, dello statuto del personale, per quanto riguarda le nomine ai gradi A 1 e A 2, l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale in materia di dispensa dall'impiego e di destituzione dei dipendenti titolari dei gradi testé menzionati.
Lo statuto non pone limiti quanto alle ragioni per le quali può essere disposta la dispensa dall'impiego ai sensi dell'articolo 50; queste ragioni possono essere attinenti alle esigenze obiettive del servizio ed altresì dipendere dalla valutazione delle qualità individuali dei dipendenti alla luce delle stesse esigenze.

L'esercizio di un potere discrezionale tanto ampio implica tuttavia che il dipendente nei cui confronti s'intende adottare un provvedimento del genere venga previamente posto in condizioni di tutelare adeguatamente i propri interessi.

Nella causa 19-70

CANZIO ALMINI, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Lussemburgo, con gli avvocati Marcel Slusny e Henri Rolin, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Louis de la Fontaine, in qualità di agente, e con domicilio eletto

1 — Lingua processuale: francese.

in Lussemburgo, presso il suo consigliere giuridico, sig. Emile Reuter, 4, boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto, in primo luogo l'annullamento di tre decisioni (le prime due del 23 luglio 1969, la terza dell'11 febbraio 1970), con cui la Commissione ha proceduto a delle nomine provvisorie nella direzione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità, ha tramutato il ricorrente ad un posto di consigliere principale presso la direzione generale «Personale e Amministrazione», e lo ha dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio; in secondo luogo, il risarcimento dei danni,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: A. Trabucchi, presidente di Sezione; P. Pescatore (relatore) e H. Kutscher, giudici;

avvocato generale: A. Dutheillet de Lamothe;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti

Il sig. Canzio Almini, assunto il 14 giugno 1954 dall'Alta Autorità della CECA, occupava successivamente il posto di assistente presso la divisione «Mercato», capo dell'ufficio «Prelievi» presso la divisione «Produzione», vice capo gabinetto di un membro dell'Alta Autorità, vice capo e in seguito capo gabinetto del presidente, consigliere tecnico del presidente e direttore del personale presso la direzione generale «Amministrazione e Finanze».

Nell'ambito delle operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione degli uffici in seguito alla fusione degli esecutivi, all'Almini veniva assegnato, il 28 marzo 1968, il posto di direttore delle Pubblicazioni presso la direzione generale «Personale e Amministrazione» della Commissione.

Il 16 gennaio 1969, l'Assemblea, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia ed il Comitato economico e sociale, vista la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 8 aprile 1965, relativa alle sede provvisoria

di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità, adottavano una decisione relativa alla sede dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (GU 1969, n. L 13, pag. 19).
Il 23 luglio 1969, sentito il parere del comitato direttivo dell'Ufficio stesso, la Commissione decideva di affidare la direzione di quest'ultimo, in via transitoria (dal 15 settembre 1969 al 1° gennaio 1971), al sig. Reichling, vicedirettore generale del Personale e dell'Amministrazione della Commissione a Lussemburgo, e di nominare vicedirettore il sig. Jacques Leclerc, consigliere principale presso il Consiglio.
Alla stessa data, la Commissione decideva — in attesa di un'eventuale riorganizzazione della direzione generale «Personale e Amminstrazione» — di nominare l'Almini, con effetto dal 15 settembre 1969, consigliere principale del Reichling, per assisterlo nelle sue funzioni di vicedirettore generale del Personale e dell'Amministrazione.
Questa decisione non veniva notificata per iscritto all'Almini, che ne era stato informato oralmente da un membro della Commissione e dal vicedirettore generale del Personale e dell'Amminstrazione.
Il 22 ottobre 1969, a norma dell'art. 38 dello statuto, il Consiglio comandava il Leclerc presso la Commissione, nell'interesse del servizio, con effetto dal 15 settembre.
Il 14 gennaio 1970, la Commissione prendeva in considerazione l'eventuale dispensa dall'impiego, nell'interesse del servizio, dell'Almini, a norma dell'art. 50 dello statuto e delle disposizioni eventualmente applicabili del vecchio statuto CECA.
L'interessato veniva informato di questa intenzione mediante comunicazione verbale del direttore generale del Personale e dell'Amministrazione, e con lettera 20 gennaio 1970 di un membro della Commissione.
Egli presentava le sue osservazioni in proposito con lettera del 24 gennaio 1970.
L'11 febbraio 1970, la Commissione decideva di dispensare dall'impiego, nell'interesse del servizio, l'Almini, con effetto dal 1° marzo 1970, e constatava l'impossibilità di attribuirgli un altro posto corrispondente alla sua categoria e al suo grado.
L'Almini avrebbe fruito dei diritti all'indennità e alla pensione determinati a norma dell'art. 42 del vecchio statuto del personale CECA 28 gennaio 1956.
Tale decisione veniva notificata il 18 febbraio 1970 all'interessato, il quale lasciava il servizio il 28 febbraio 1970.

II — Il procedimento

Il ricorso è pervenuto in cancelleria il 15 maggio 1970.
La fase scritta si è svolta ritualmente.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 31 marzo 1971.
l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 9 giugno 1971.

III — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente,* modificate le sue primitive conclusioni, chiede, per quanto riguarda il merito, che la Corte voglia:

a) in via principale, annullare la decisione di dispensa dall'impiego adottata nei suoi confronti dalla Commissione l'11 febbraio 1970;

b) in quanto occorra, annullare le decisioni della Commissione in data 23 luglio 1969, con cui egli è stato tramutato dalla direzione delle Pubblicazioni al posto de consigliere principale presso la direzione generale del Personale e dell'amministrazione a Lussemburgo, e con cui la direzione dell'Ufficio delle pubblicazioni veniva affidata, in via transitoria, al Reichling, assistito dal Leclerc, dipendente comandato dal Consiglio presso la Commissione;

c) in subordine, dichiarare che gli illeciti commessi dalla Commissione hanno

causato un danno al ricorrente; di conseguenza, condannare la Commissione ad integrare l'indennità e la pensione corrisposta al ricorrente a norma dell'art. 42 del vecchio statuto CECA in modo da garantirgli, fino all'età di 65 anni, un reddito professionale pari a quello che avrebbe avuto qualora avesse conservato il suo posto alle dipendenze delle Comunità e, fino alla morte, le prestazioni di previdenza sociale;

d) condannare la Commissione alle spese del giudizio.

La *convenuta* conclude che la Corte voglia:

a) dichiarare il ricorso irricevibile in quanto tendente all'annullamento della decisione della Commissione 23 luglio 1969, con cui la direzione dell'Ufficio delle pubblicazioni veniva affidata al Reichling, coadiuvato dal Leclerc;

b) in ogni caso, respingere il ricorso in ogni sua parte;

c) condannare il ricorrente alle spese.

IV — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

A — Sulla ricevibilità

La *convenuta* non contesta la ricevibilità della domanda di annullamento della decisione di dispensa dall'impiego 11 febbraio 1970.

Essa mette in dubbio, invece, la ricevibilità della domanda di annullamento della decisione di tramutamento 23 luglio 1969: il ricorrente aveva avuto notizia di tale decisione mediante una comunicazione verbale completa; nella sua qualità di dipendente di grado A 2, aveva inoltre ricevuto comunicazione del verbale della riunione della Commissione durante la quale era stata adottata la decisione stessa. Date queste particolari circostanze e nonostante la mancanza di una notifica scritta, si deve ritenere che il termine d'impugnazione decorreva dal momento in cui il ricorrente ha effettivamente avuto piena conoscenza della decisione, e ch'esso è quindi scaduto al massimo il 15 settembre 1969. Il principio della certezza del diritto osta a che il termine d'impugnazione cominci a decorrere dal giorno in cui l'interessato scopre che un atto gli arreca pregiudizio.

La convenuta osserva ancora che il ricorrente, nella replica, chiede per la prima volta l'annullamento della decisione con cui la Commissione, alla stessa data del 23 luglio 1969, decideva di affidare in via transitoria al Reichling la direzione dell'Ufficio delle pubblicazioni, e di nominare vicedirettore il Leclerc. Questa domanda è irricevibile per una duplice ragione: in primo luogo, non è stata formulata nell'atto introduttivo e non è stata proposta nel termine di 3 mesi a decorrere dal giorno in cui il ricorrente è venuto a conoscenza della decisione impugnata, cioè dal 28 agosto 1969, data in cui essa veniva pubblicata sul «Corriere del personale»; per quanto riguarda poi in particolare l'annullamento della nomina del Reichling, l'irricevibilità risulta anche dal fatto che il ricorrente non deduce a sostegno della domanda alcun mezzo.

Il *ricorrente*, preso atto della mancanza di obiezioni da parte della Commissione sulla ricevibilità della domanda principale, osserva che la decisione 23 luglio 1969, con cui egli veniva tramutato ad un posto di consigliere principale presso la direzione generale «Personale e Amministrazione», non gli è stata notificata. Il fatto che gliene sia stata data lettura non può evidentemente sostituire la notifica, in quanto è inammissibile il ricorso contro una decisione di cui il destinatario non sia in grado di produrre il testo.

Comunque, non si può opporre al ricorrente il ritardo nel proporre il ricorso. Infatti, la decisione litigiosa non è stata, di per sé stessa, fonte di grave pregiudizio; solo nel mese di febbraio 1970, quando gli è stato impedito l'accesso ad una qualsiasi delle nuove direzioni, e quando è stata decisa la sua dispensa

dall'impiego, è veramente sorto il danno arrecatogli dalla decisione 23 luglio 1969.

B — Nel merito

1. Sulla domanda d'annullamento della decisione di dispensa dall'impiego

Il *ricorrente* sostiene che la decisione della Commissione 11 febbraio 1970, con cui egli veniva dispensato dall'impiego «nell'interesse del servizio» e ove si constatava l'impossibilità di attribuirgli un altro posto corrispondente alla sua categoria o al suo grado, va annullata per vari motivi:

a) non è stata adottata nell'interesse del servizio: al ricorrente, che era stato direttore delle Pubblicazioni della CEE, veniva preferito il Leclerc che, durante tutta la sua carriera presso il Consiglio, non si era mai occupato di problemi di pubblicazione o di edizione;

b) è viziata da sviamento di potere, essendo stata adottata per compiacere il Leclerc il quale, a causa delle attività politiche sue e di sua moglie in un dipartimento francese limitrofo del Granducato del Lussemburgo, aveva un interesse personale ad ottenere il trasferimento da Bruxelles a Lussemburgo;

c) la Commissione ha sostenuto di non poter mantenere il ricorrente al posto di direttore dell'Ufficio pubblicazioni per mancanza di un voto unanime in tal senso del comitato direttivo, mentre, in epoca in cui il ricorrente non era più in servizio, il posto A 2 dell'Ufficio stesso veniva dichiarato vacante come posto di consigliere principale, per il quale non valeva la regola dell'unanimità;

d) la Commissione non ha usato la dovuta diligenza per salvaguardare i legittimi interessi del ricorrente riguardo alla carriera. Dal luglio 1969, la Commissione ha avuto almeno cinque volte la possibilità di assegnare il ricorrente ad un posto di direttore, per il quale egli era in possesso dei requisiti necessari. Per alcuni di tali posti, il ricorrente poteva far valere un'esperienza specifica approfondita acquistata nell'ambito delle Comunità.

Sembra che la Commissione abbia utilizzato il posto A 2, reso disponibile mediante la dispensa dall'impiego del ricorrente, per promuovere un dipendente di grado A 3. Un tal modo di procedere è già stato criticato dalla Corte nella sentenza 6 maggio 1969 (causa 17/68, Reinarz, Raccolta XV-1969, pag. 61). La Corte ha riconosciuto l'importanza delle aspettative di carriera del dipendente, nell'ambito dell'art. 4 del regolamento 259/68 che attribuisce alla Commissione un potere discrezionale eccezionalmente ampio, esigendo dall'amministrazione ch'essa proceda ad un esame comparativo dei titoli e delle situazioni dei dipendenti per i quali si prevede il licenziamento o il mantenimento in servizio. Le aspettative di carriera vanno salvaguardate ancor più nei casi di normale applicazione dello statuto.

Nella fattispecie, la Commissione ha concluso ch'era impossibile attribuire un altro posto al ricorrente, soltanto in base alle proprie decisioni anteriori 23 luglio 1969, od a considerazioni infondate.

Per quanto riguarda le prime, per essere esonerata da ogni responsabilità, la Commissione dovrebbe almeno provare ch'essa ha impartito istruzioni al proprio rappresentante nel comitato direttivo dell'Ufficio pubblicazioni nel senso di appoggiare la candidatura del ricorrente e che, di fronte all'opposizione dei rappresentanti di altre istituzioni, essa ha tentato di convincerli a mutare atteggiamento. In ogni caso, l'unanimità non era richiesta per l'assegnazione del posto di consigliere principale presso l'Ufficio stesso.

D'altra parte, in occasione della riorganizzazione della direzione generale «Personale e Amministrazione», nel gennaio 1970, la Commissione — che in questo campo poteva decidere in piena libertà — avrebbe potuto normalizzare la situazione del ricorrente. Ora, essa ha ritenuto che «i compiti affidati alle varie direzioni, come pure il numero e la particolare varietà del personale da dirigere, richiedono speciali capacità», non corrispondenti a quelle del ricorrente. Que-

sto giudizio non è stato espresso in buona fede: esso è fra l'altro in contrasto con le precedenti attività del ricorrente, non si concilia con la decisione di tramutamento 23 luglio 1969, e non è stato formulato nelle riunioni della Commissione in cui veniva adottata la decisione di dispensa dall'impiego. In realtà, sono state decisive delle considerazioni di ripartizione geografica: poichè due delle tre nuove direzioni erano state affidate a dipendenti di nazionalità italiana, non si voleva porre il ricorrente a capo della terza.

La *convenuta* oppone in sostanza quanto segue:

a) Il ricorrente perde di vista il fatto che la decisione impugnata non ha a vedere con l'assegnazione del posto di direttore dell'Ufficio delle pubblicazioni, e sono quindi inconferenti tutte le argomentazioni, del resto assolutamente soggettive, in merito alla sua pretesa idoneità a coprire detto posto.

b) Il Leclerc à attualmente comandato presso la Commissione, pur rimanendo consigliere principale alle dipendenze del Consiglio. D'altra parte, le ragioni per cui un dipendente può preferire una sede di lavoro ad un'altra non sono atte a provare che la Commissione abbia commesso uno sviamento di potere nel decidere di dispensare dal servizio il ricorrente.

c) Non si può parlare di «mantenimento» del ricorrente al posto di direttore dell'Ufficio delle pubblicazioni, in quanto egli non ha mai svolto queste mansioni. D'altro canto, al sua candidatura a tale posto non ha trovato l'appoggio della maggioranza dei membri del comitato direttivo.

d) Quanto ai cinque posti ai quali il ricorrente avrebbe potuto essere nominato, è opportuno rilevare, per quanto riguarda il primo, che il ricorrente — nei cui confronti non era ancora prevista una decisione di dispensa dall'impiego — non ha neppure presentato la sua candidatura; per quanto riguarda i quattro posti di direttore istituiti al momento della riorganizzazione della direzione generale «Personale e Amministrazione», è stato espressamente accertato che il ricorrente non possedeva i relativi requisiti. Stando così le cose, la Commissione è stata costretta ad adottare, nell'interesse del servizio, la decisione litigiosa di dispensa dall'impiego. Non è affatto provato il preteso sviamento di potere.

Per quanto riguarda il fatto che la Commissione ha utilizzato il posto A 2, reso disponibile dalla decisione di dispensa dall'impiego adottata nei confronti del ricorrente, per promuovere un dipendente di grado A 3, va rilevato che le circostanze in cui è stata decisa, nella fattispecie, la dispensa dall'impiego sono completamente diverse da quelle della causa Reinarz: nel caso in esame la ripartizione geografica non ha avuto alcun peso e la decisione stessa non è stata adottata in seguito ad una riduzione dell'organico. D'altra parte, il subordinare l'applicazione dell'art. 50 dello statuto alla condizione che il posto reso vacante non venga assegnato mediante promozione, equivale ad aggiungere alla norma summenzionata una condizione non prevista dallo statuto.

Esiste una fondamentale differenza fra l'art. 4 del regolamento 259/68 o l'art. 41 dello statuto e l'art. 50 di quest'ultimo. La tesi del ricorrente, secondo cui la Commissione sarebbe stata tenuta a procedere ad un esame comparativo delle sue capacità e di quelle degli eventuali candidati ai posti vacanti nella direzione generale dell'Amministrazione, è incompatibile con la natura della dispensa dall'impiego ai sensi dell'art. 50. Quest'ultimo conferisce all'autorità competente un potere discrezionale nei confronti dei dipendenti di grado A 1 e A 2; la decisione di dispensa dall'impiego non richiede nemmeno una espressa motivazione.

Il ricorrente valuta in modo troppo semplicistico la decisione di dispensa dall'impiego da lui impugnata. Detta decisione è stata determinata anzitutto dalla circostanza che, per ragioni di servizio, il posto al quale egli era stato tramutato non poteva continuare a sussistere, mentre la riorganizzazione della direzione

generale «Personale e Amministrazione» rendeva necessaria l'istituzione di un nuovo posto di direttore, la quale non era possibile se non veniva soppresso il posto del ricorrente.
Le circostanze che il ricorrente invoca per sostenere l'assunto secondo cui l'affermazione ch'era impossibile attribuirgli un altro posto non era stata fatta in buona fede non costituiscono una prova, né un inizio di prova, del preteso sviamento di potere.

2. Sulla domanda di annullamento della decisione di tramutamento

Il *ricorrente* sostiene che la decisione della Commissione 23 luglio 1969, che lo tramutava ad un posto di consigliere principale presso la direzione generale «Personale e Amministrazione» va annullata in quanto, in contrasto con l'art. 25 dello statuto, egli non ne ha ricevuto la notifica motivata.

La *convenuta* oppone che, trattandosi di una decisione di tramutamento, adottata nell'interesse del servizio, la motivazione non era necessaria.

3. Sulla domanda di risarcimento

Il *ricorrente* sostiene che la Commissione ha commesso un illecito di cui è responsabile per averlo posto, mediante tergiversazioni e ritardi, in una situazione inammissibile nei riguardi della carriera, arrecandogli un danno rilevante, all'età in cui un riadattamento è divenuto praticamente impossibile.
Il danno materiale può essere valutato nella differenza fra i vantaggi pecuniari che il ricorrente trae, e trarrà in futuro dall'art. 42 del vecchio statuto CECA e quelli ch'egli avrebbe avuto e avrebbe qualora fosse rimasto regolarmente in servizio fino all'età di 65 anni.
Il ricorrente rinuncia a chiedere il risarcimento del danno morale.

La *convenuta* osserva che la domanda di risarcimento è formulata soltanto in subordine, per il caso che la domanda di annullamento della decisione di dispensa dall'impiego venga respinta.
In tal caso, non si vede come detta decisione potrebbe costituire un illecito.
Comunque la Commissione non è responsabile di alcun illecito né, di conseguenza, del preteso danno materiale.
D'altra parte, la riparazione del danno che si ritiene subisca un dipendente colpito da un provvedimento di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio avviene mediante l'indennità prevista dall'art. 42 del vecchio statuto CECA. Il danno lamentato dal ricorrente non è un danno certo e comunque, per il momento, non può dar luogo a risarcimento.

In diritto

1 L'azione è diretta, in via principale, all'annullamento della dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, decisa dalla Commissione nei riguardi del ricorrente, l'11 febbraio 1970, a norma dell'art. 50 dello statuto del personale.

2/4 Il ricorrente, assunto dall'Alta Autorità della CECA il 14 giugno 1954, occupava diversi posti nella CECA e veniva nominato in ruolo al grado A 2 con effetto dal 1° gennaio 1962. Nell'ambito della riorganizzazione degli uffici seguita alla fusione degli esecutivi, il 28 marzo 1968 era nominato

direttore delle Pubblicazioni presso la direzione generale «Personale e Amministrazione» della Commissione delle CC.EE. Con provvedimento 23 luglio 1969, la Commissione decideva di sollevarlo da questo incarico e di nominarlo consigliere principale presso il vice direttore generale del Personale e dell'Amministrazione a Lussemburgo.

5/7 Con delibera 14 gennaio 1970, la Commissione manifestava l'intenzione di dispensarlo dall'impiego nell'interesse del servizio, a norma dell'art. 50 dello statuto del personale. Con lettera 20 gennaio 1970, che confermava un'anteriore informazione orale, la Commissione comunicava al ricorrente tale sua intenzione, chiedendogli di farle conoscere il suo punto di vista entro il 26 gennaio seguente. Il ricorrente presentava le sue osservazioni con lettera 24 gennaio 1970 e l'11 febbraio 1970 la Commissione lo dispensava dall'impiego nell'interesse del servizio, attribuendogli l'indennità e la pensione previste per tale ipotesi dallo statuto.

8/9 A norma dell'art. 50 dello statuto del personale «il funzionario titolare di un impiego dei gradi A 1 e A 2 può essere dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina». Come contropartita della latitudine concessa alle istituzioni dall'art. 29, n. 2, per quanto riguarda le nomine a detti posti, l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale in materia di dispensa dall'impiego e di destituzione dei dipendenti titolari dei gradi sopra menzionati.

10/11 Lo statuto non pone limiti quanto alle ragioni per le quali può essere disposta la dispensa dall'impiego ai sensi dell'art. 50; queste ragioni possono essere attinenti alle esigenze obiettive del servizio ed altresì dipendere dalla valutazione delle qualità individuali dei dipendenti alla luce delle stesse esigenze. L'esercizio di un potere discrezionale tanto ampio implica tuttavia che il dipendente nei cui confronti s'intende adottare un provvedimento del genere venga previamente posto in condizioni di tutelare adeguatamente i propri interessi.

12/14 In proposito va osservato, in primo luogo, che il ricorrente, il quale aveva dato prova di spirito di collaborazione, al momento in cui era stato tramutato dal posto di direttore delle Pubblicazioni a quello di consigliere principale, fino al punto di accettare un provvedimento la cui forma poteva dar luogo a critiche, è stato posto bruscamente, dalla lettera 20 gennaio 1970

della Commissione, dinanzi alla prospettiva di una dispensa dall'impiego a breve scadenza. Con detta lettera gli si chiedeva di presentare le sue osservazioni entro un termine che, tenuto conto della distanza, era di quattro giorni al massimo. Nella risposta del 24 gennaio, dopo aver fatto comprendere alla Commissione che gli era difficile prendere adeguatamente posizione senza conoscere in modo più preciso le «ragioni d'interesse generale» sulle quali era basato il provvedimento che s'intendeva adottare nei suoi riguardi, il ricorrente suggeriva che un modo di agire più ponderato avrebbe potuto forse consentire di trovare una soluzione per lui più favorevole.

15/16 Se ciò bastasse, in contrasto con la lettera 20 gennaio 1970, il cui tenore era atto a far credere a ragioni obiettive di servizio, dal verbale della riunione 11 febbraio 1970 della Commissione si desume che la dispensa dall'impiego è stata in ultima analisi decisa in seguito a valutazione delle attitudini personali del ricorrente alla luce delle esigenze di determinati posti ai quali avrebbe potuto essere nominato. È assodato quindi che, nell'invitare l'interessato (con la lettera 20 gennaio 1970) ad esporre il suo punto di vista, la Commissione non gli ha consentito di esprimersi sulle questioni che, in ultima analisi, appaiono come decisive.

17/18 Tenuto conto delle circostanze nel loro complesso, cioè dello stato di servizio del ricorrente, della sua anzianità e della sua età al momento del provvedimento impugnato, nel procedimento seguito dalla Commissione non sono state fatte salve le garanzie fondamentali cui i dipendenti hanno diritto in caso di dispensa dall'impiego a norma dell'art. 50 dello statuto del personale. La decisione adottata in proposito della Commissione l'11 febbraio 1970 va pertanto annullata.

19 Non è di conseguenza necessario esaminare i restanti mezzi dedotti dal ricorrente nè pronunziarsi sulle conclusioni subordinate.

Sulle spese

20/21 A norma dell'art. 69, n. 2, 1° comma, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La convenuta è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto lo statuto del personale, in ispecie gli artt. 29 e 50,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia,
visto il regolamento di procedura,

LA CORTE (Seconda Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1° È annullata la decisione 11 febbraio 1970 con cui la Commissione delle CC.EE. ha dispensato dall'impiego il ricorrente.

2° La Commissione è condannata alle spese del giudizio.

Trabucchi Pescatore Kutscher

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 30 giugno 1971.

Il presidente della Seconda Sezione
A. Trabucchi

Il cancelliere
A. Van Houtte

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE DEL 9 GIUGNO 1971[1]

Signor Presidente,
Signori Giudici,

Fino al 28 marzo 1968, l'Almini, assunto dall'Alta Autorità della CECA nel 1965, è stato direttore del Personale presso quest'istituzione ed era inquadrato in A 2.

Dopo la «fusione» e il rimaneggiamento dei servizi che ne è conseguito, il 28 mar-

1 — Traduzione dal francese.